

# ASSOCIAZIONE AGS PER IL TERRITORIO

## REGOLAMENTO INTERNO

### **Art. 1 - Approvazione e limiti di efficacia del Regolamento interno**

1. Il presente Regolamento interno è predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione AGS - per il territorio (di seguito "Associazione") a norma degli art. 12 e 19 dello Statuto dell'Associazione medesima e approvato dall'Assemblea riunita in sede ordinaria in data
2. Il Regolamento disciplina i rapporti interni tra i soci e tra questi e l'Associazione, e regola nel dettaglio le procedure previste dallo Statuto, integrandone le norme.
3. I soci sono tenuti al rispetto del Regolamento con i medesimi limiti del presente Statuto.
4. Eventuali modifiche al Regolamento Interno sono demandate al Consiglio Direttivo.

### **Art. 2 - Composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo rappresenta compiutamente le diverse tipologie dei soci di cui all'art. 6 dello Statuto, il Consiglio è composto da almeno due Salesiani di don Bosco (SDB), due Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), e da due laici membri di un'associazione e di una cooperativa riconducibili alla Famiglia Salesiana, eletti nelle forme e con le modalità di cui allo Statuto ed all'art. 3 del presente Regolamento.
2. I membri del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri Soci mediante delega.

### **Art. 3 - Elezione del Consiglio Direttivo**

1. L'Assemblea dei Soci è convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo nelle forme e nei termini di cui all'art. 11 Tit. 5 c. 2 dello Statuto.
2. Il Presidente, nell'aprire la seduta, nomina due scrutatori che si affiancano al Segretario per adempiere alle operazioni di voto. Invita, quindi, i presenti a proporre oralmente le candidature.
3. E' ammesso l'intervento per delega. Il Socio delegante indica per iscritto il nome del Socio che intende delegare al voto, nonché appone data e firma sul modulo di delega fornito dal Consiglio Direttivo. Esso è consegnato dal delegato al Segretario prima dell'inizio delle operazioni di voto ed è allegato al verbale dell'Assemblea. Premesso che ogni socio salesiano delegato dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore, rappresenta l'opera in cui svolge la sua attività e non l'Ente, non può essere portatore di più di due deleghe.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ad ogni socio è consegnata una scheda elettorale, o più se delegato. Sulla scheda il votante può esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo da eleggere. Le schede contenenti un numero di preferenze superiore sono nulle.
5. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo gli SDB, le FMA, il rappresentante di associazione e di cooperativa che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti Consiglieri sono eletti in base al numero di voti ottenuto, indipendentemente dalla loro provenienza.

#### **Art. 4 - Contributo annuo ordinario e quota iscrizione**

1. I contributi annui ordinari e la quota di iscrizione sono determinati con i criteri e le forme di cui all'art. 18 dello Statuto.
2. La quota di iscrizione è versata dal Socio all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione. Il contributo annuo ordinario è versato entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Decorso un mese dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda di ammissione di cui all'art. 7 dello Statuto senza che il nuovo socio abbia provveduto al versamento della quota di iscrizione, si applicherà una mora pari al tasso annuale del 5% del contributo stesso, oltre gli interessi nella misura legale dal giorno di scadenza a quello dell'effettivo versamento. Il periodo di inadempienza non potrà comunque essere superiore ai 365 giorni.
4. Decorsi due mesi dalla scadenza del termine per il versamento del contributo annuo ordinario previsto dall'art. 18 dello Statuto senza che il Socio abbia provveduto al versamento, si applicherà la perdita di diritto al servizio che l'Associazione presta verso i Soci. Il periodo di inadempienza non potrà comunque essere superiore ai 365 giorni, pena la perdita la qualifica di Socio, come da art. 9 dello Statuto.
5. La Quota sociale non varia a seconda del mese di iscrizione ed è valida solo per l'anno in corso.

#### **Art. 5 - Autorizzazione generale a contrarre**

1. L'Associazione AGS - per il Territorio è sempre espressamente autorizzata a intervenire, partecipare o contrarre con i terzi in nome proprio ed anche solo per conto di uno o più soci. In tal caso costi e benefici saranno tutti e soltanto a carico del/dei soci interessati, fatto salvo quanto detto all'art. 5 dello Statuto.
2. Il mandato è conferito dal Socio o dai Soci interessati all'Associazione in forma scritta per ogni singolo progetto e deve contenere l'indicazione dei mezzi, degli obiettivi, dei costi e di quant'altro utile. Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'accettazione da parte dell'Associazione dell'incarico.
3. Per ogni progetto che comporti un'attività attuativa diretta da parte dell'Associazione, i rapporti tra il Socio o i Soci e l'Associazione saranno regolati da apposito contratto redatto in forma scritta. Le norme di tale contratto non potranno contrastare con lo Statuto e/o il Regolamento interno, salva esplicita dispensa da parte dell'Assemblea.

#### **Art. 6 - Effetti del contratto e criteri di ripartizione**

1. Gli effetti del contratto stipulato tra un terzo e l'Associazione nella sua qualità di mandataria di uno o più soci si producono nei confronti dei soci che hanno conferito l'incarico, i quali saranno tenuti alla prestazione ed avranno diritto a riceverne il corrispettivo ovvero il contributo.
2. Per ogni progetto presentato in nome dell'Associazione, il Socio o i Soci beneficiari sono tenuti a versare all'Associazione medesima una quota pari al 4% della somma ottenuta, esclusivamente a titolo di rimborso forfettario delle spese da essa sostenute per l'attività svolta; essa in nessun caso costituirà corrispettivo dell'attività svolta.
3. Il Consiglio Direttivo può, per comprovate esigenze legate al progetto, diminuire la predetta quota sino a zero.
3. Il Consiglio Direttivo ripartisce i corrispettivi ed i contributi di cui al presente articolo tra i soci beneficiari secondo criteri definiti dallo stesso organo per ogni singolo progetto.

#### **Art. 7 - Patto di non concorrenza**

- 1 L'Associazione può stipulare contratti di diritto pubblico o privato con i terzi nell'ambito delle proprie finalità statutarie e nelle materie che riterrà più idonee per il raggiungimento degli scopi sociali, sia per proprio conto, sia in favore di uno o più soci.
- 2 Laddove, il Consiglio Direttivo deliberi di intervenire, partecipare o contrarre in forma collettiva, è fatto espresso divieto ai Soci di concorrere sul medesimo oggetto, indipendentemente dalla conoscenza che questi avevano della relativa delibera, purché essa risulti dai verbali del Consiglio Direttivo.
- 3 Il socio è tenuto al patto di non concorrenza per tutta la durata del rapporto associativo nonché per i sei mesi successivi alla perdita della qualifica di socio.
- 4 Il contratto di diritto pubblico o privato comunque concluso dal socio in violazione degli obblighi suddetti è inopponibile all'Associazione, la quale ha diritto al risarcimento del danno subito per l'inadempimento.

#### **Art. 8 - Rinvio alla Statuto ed alla legge**

1. Per quanto non previsto nelle norme del presente Regolamento interno valgono le norme dello Statuto e quelle di legge.